### Beneficiari

**Apicoltori singoli:** apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti di cui all'art. 3 della Legge 24 dicembre 2004, n. 313,

- **Apicoltori associati:** le società di persone, le società di capitali e le società cooperative che rientrano nella definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile

Enti pubblici gestori di aziende agricole che esercitano attività di apicoltura; Obbligo di:

- fascicolo completo, validato e dematerializzato
- gli alveari oggetto di impegno devono essere presenti nella BDN sezione apistica al 01/01/2024

# Condizioni di ammissibilità

- Iscrizione alla Banca Dati Nazionale Zootecnia (BDN sezione apistica), alla data del 31/12/2023, con il relativo codice sanitario di allevamento
- Censimento annuale del patrimonio apistico detenuto dal beneficiario, nella Banca Dati NazionaleZootecnia (BDN - sezione apistica), nei termini previsti dalla normativa vigente

Adesione con un <mark>numero minimo di 15 alveari</mark>, con riferimento al numero di alveari presenti nella BDN - sezione apistica, per effetto dell'ultimo censimento annuale disponibile

- Esercizio dell'attività apistica nelle aree eleggibili individuate dalla "Carta delle aree eleggibili per l'intervento apistico PSP 2023-2027

  ACA 18" della Regione Emilia-Romagna
- Sede legale nel territorio della Regione Emilia-Romagna
- Possesso Partita Iva agricola o combinata

Per quanto attiene gli adempimenti in materia di identificazione e registrazione degli apicoltori e degli apiari ed in materia di movimentazione degli apiari nella BDN - sezione apistica, si fa riferimento al Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

#### Impegni

#### 5 anni

Azione 1 "Apicoltura stanziale";

Azione 2 "Apicoltura nomade".

I beneficiari possono presentare domanda esclusivamente per una delle due azioni per ciascun apiario; vale a dire che lo stesso apiario non può essere impegnato su entrambe le azioni durante tutto il periodo di impegno.

L'accesso alle due azioni, da parte del beneficiario, è qualificato dalla tipologia di apiari registrati nella Banca Dati Nazionale Zootecnia (BDN - sezione apistica), mediante specifici codici identificativi. I beneficiari si impegnano a mantenere per tutta la durata dell'impegno il numero di alveari dichiarati con la domanda di sostegno e ammissibili a premio. Gli alveari di uno stesso apiario devono essere tutti assoggettati ad impegno.

IO1 Praticare l'attività apistica nelle aree espressamente individuate. Sono riportate nella "Carta delle aree eleggibili per l'intervento apistico PSP 2023-2027– ACA 18".

**IO2** Per ogni postazione/apiario:

- non superare il numero massimo di 80 alveari per postazione apiario,
- rispettare la distanza minima non inferiore a 2,2 km degli apiari sotto impegno dagli apiari della medesima azienda, con lo stesso codice allevamento.

Il vincolo della distanza di **2,2 km tra un apiario e l'altro non si applica tra due apiari** del medesimo beneficiario qualora uno di questi sia in area eleggibile e l'altro in area non eleggibile.

**IO3** Tenuta e aggiornamento di un registro nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione dell'apiario.

L'impegno consiste nel creare ed aggiornare costantemente un registro aziendale nel quale appaiano la tracciabilità delle operazioni di movimentazione degli apiari effettuate dalle aziende stesse, con l'indicazione delle zone/postazione (coordinate GPS) in cui viene collocato l'apiario e la registrazione delle eventuali operazioni di spostamento. La registrazione delle operazioni deve avvenire entro il settimo giorno dalla data di partenza /data prevista di arrivo degli animali, indicata nel documento di accompagnamento (sezione "trasporto"), ai sensi della normativa in materia di identificazione e registrazione degli allevamenti sopraindicata, riportando almeno le seguenti indicazioni:

- giorno di inizio operazioni,
- luogo in cui viene posizionato l'apiario corredato di coordinate GPS,
- numero di alveari collocati nella postazione,
- essenza/e presenti nella zona di foraggiamento.

Il registro deve permettere di evincere:

- il quadro degli spostamenti previsti,
- le essenze mellifere interessate relativamente alla zona in cui viene collocato l'apiario,
- il periodo di sosta dell'apiario ed il numero di giorni di sosta.

Il registro deve essere conservato dal beneficiario per tutta la durata dell'impegno ed esibito in occasione dei controlli.

**IO4** Nel caso dell'Azione 2 "Nomadisti", mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nell'area prevista dall'intervento per un numero minimo di **giorni pari a 60, ogni anno di impegno**, nel rispetto dei periodi di fioritura delle essenze botaniche.

**IO5**Nel caso dell'Azione 1 "Stanziali", mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per **365 giorni/anno**.

## Impegni

**IO6** Redazione e aggiornamento annuale di una relazione tecnica, riportante:

- le aree e le relative specie botaniche interessate dall'intervento,
- il numero di alveari che si intende posizionare per postazione,
- per gli aderenti all'Azione 2 "Nomadisti", il periodo di permanenza degli apiari (impegno 104).

L'impegno relativo alla redazione della relazione tecnica viene assolto tramite la compilazione di apposito quadro presente nella domanda di sostegno e di pagamento. Per la verifica del mantenimento dell'impegno di aggiornamento annuale, il quadro deve essere aggiornato al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Le informazioni, relative agli apiari oggetto di impegno, da inserire nel quadro sono:

	<ul> <li>identificazione tramite coordinate GPS delle aree prescelte dall'apicoltore per il posizionamento degli apiari;</li> <li>specie botaniche interessate (flora mellifera);</li> <li>numero di alveari che si intende posizionare/già posizionati per postazione;</li> <li>periodo di permanenza degli apiari in base al calendario di fioritura delle specie botaniche interessate.</li> </ul>					
	IO7 Esclusivamente per gli apiari ricadenti nell'Azione 2 "Apicoltura nomade", ogni postazione scelta dal beneficiario, deve essere registrata nella apposita sezione apistica della BDN con l'indicazione esatta dei dati di georeferenziazione, che possono essere anche rilevati tramite strumentazione GPS eventualmente in dotazione all'apiario.					
Aree di applicazione prioritarie	<ul> <li>Rete natura 2000 Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE</li> <li>Zona svantaggiata superfici agricole ricadenti in zone montane designate svantaggiate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, letteraa) del Reg. (UE) n. 1305/2013 e nella Regione Emilia-Romagna si applica al territorio montanoclassificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE.</li> </ul>					
Contributo/an		N.	Classi (nr. alveari)	Fasce di premio (forfettario)		
		1	Da 15 a 25 alveari	400,00		
		2	da 26 a 55 alveari	810,00		
		3	da 56 a 100 alveari	1.560,00		
		4	da 101 a 150 alveari	2.510,00		
		5	da 151 a 200 alveari	3.510,00		
		6	da 201 a 250 alveari	4.060,00		
		7	da 251 a 300 alveari	5.000,00		
		8	da 301 a 400 alveari	6.300,00		
		9	oltre 400 alveari	7.500,00		
	La SRA-ACA 18 non è cumulabile con altri interventi ACA. L'Ecoschema 5 del PSP 2023-2027 riconosce il sostegno ad agricoltori che seminano e mantengono superfici agricole con specie vegetali di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), pertanto non c'è potenziale sovrapposizione con SRA-ACA 18. Il beneficiario dell'intervento settoriale potrà accedere ad ACA 18, Azione 2, solo se all'interno dell'azione B4 non accede al pagamento per l'acquisizione di servizi di trasporto.					

Presentazione domanda di sostegno	Se gli apiari/alveari oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per lo SRA18 è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la sede legale del beneficiario.  Scadenza 28/02/2024					
Dotazione finanziaria	1.000.000 euro 250.000 euro per ogni anno					
Punteggio	Minimo 15 punti Criteri					
	Principi di selezione	Punteggio massimo				
	Localizzazione delle aree di pascolamento (postazione)	10				
	Allevamento biologico	10				
	Miele di qualità regolamentata: Marchio QC	5				
	Donne e giovani apicoltori	10				
	Azienda apistica ricadente in zone svantaggiate	20				
	Attività di apicoltura condotta a titolo prevalente	5				
	Maggior numero di alveari sottoposti ad impegno	20				
	Adesione volontaria alla Banca Dati Apistica regionale  Punteggio massimo totale	5 85				
Variazione	1.mantenimento per tutto il periodo di impegno del numero di alveari oggetto di					
numero alveari nei 5 anni	impegno ed ammessi per la domanda di aiuto, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;  2. nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione il numero di alveari e la rispettiva fascia di premio che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20% e non cambia la fascia di premio, l'importo dell'aiuto rimane invariato; se invece la riduzione nel numero di alveari, sempre all'interno dell'intervallo consentito del 20%, comporta il passaggio alla fascia di premio inferiore, il beneficiario riceverà l'importo corrispondente alla fascia inferiore. È ammesso, negli anni successivi, il ritorno alla fascia di premio iniziale (qualora il numero di alveari ricada nella fascia di premio superiore), con il corrispondente importo di premio, fermo restando il tetto della concessione del sostegno riferito al primo anno di impegno.  3. se la riduzione tra il numero di alveari impegnati ammessi inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade;  4. in caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:  - la riduzione del numero di alveari oggetto di impegno è oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;  - il numero di alveari è ridotto per i casi di forza maggiore e per le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2116/2021 e all'art. 51 del Reg. (UE) n.					

# SRA 18\_impegni per l'apicoltura

In caso di aumento del numero di alveari detenuti durante il periodo d'impegno, il sostegno sarà comunque limitato al numero di alveari ammessi nella domanda di sostegno.